

EMENDAMENTI ALLA MANOVRA CORRETTIVA - 24 MAGGIO 2017 ORE 06:00

## Concono liti fiscali pendenti anche per i tributi locali

*di Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario presso l'Università degli Studi LUM "Jean Monnet"  
Giancarlo Marzo - Partner presso Loconte & Partners. Avvocato*

Si amplia l'ambito applicativo del condono delle liti fiscali pendenti. E' quanto previsto da un emendamento alla Manovra correttiva 2017, approvato in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, che estende l'oggetto delle controversie condonabili anche a quelle relative ai tributi locali (ICI, IMU, TASI). Per la concreta attuazione si prevede la possibilità per gli Enti territoriali, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione della Manovra correttiva, di applicare alle controversie di cui siano parte gli stessi criteri di definizione agevolata previsti dall'art. 11 del D.L. n. 50/2017, secondo le forme previste dalla legislazione per l'adozione degli atti destinati a disciplinare i propri tributi. Per la riapertura dei termini per la rottamazione delle cartelle di Equitalia bisognerà, invece, attendere ancora.

Tramontata l'ipotesi della riapertura dei termini per rottamazione delle cartelle esattoriali, almeno fino al definitivo consolidamento dell'organizzazione della struttura già fortemente stressata dalla precedente edizione della misura, i lavori della Commissione Bilancio si sono concentrati sul potenziamento dell'istituto della **rottamazione** delle **liti fiscali pendenti** che, a termini ancora pendenti, consente maggiore spazio di manovra.

In primo luogo, con la modifica del terzo comma dell'articolo 11 della **Manovra correttiva 2017**, è stata prevista l'**estensione** dello **spettro applicativo/temporale** della disciplina anche alle controversie introdotte, in primo grado, entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2017, ossia entro il 23 aprile 2017, a fronte dell'originaria previsione che limitava la definibilità alle liti pendenti instaurate entro il 31 dicembre 2016.

### **Leggi anche** Manovra correttiva 2017: verso la web tax transitoria

### Estensione ai tributi locali

Ma la **novità più significativa** riguarda l'ampliamento dell'oggetto, *ratione materiae*, delle controversie condonabili, esteso anche a quelle relative ai tributi locali (**ICI, IMU, TASI**).

Come noto, l'art. 11, del D.L. n. 50/2017, circoscriveva la rottamazione non solo, dal punto di vista soggettivo, alle "controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate" (comma 1) ma, altresì, dal punto di vista oggettivo, escludendo liti "concernenti anche solo in parte:

a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;

b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015" (comma 4).

Oltre alle controversie relative all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione e a quelle relative a tariffe e dazi doganali, dunque, restavano **fuori dal condono** tutte le controversie esulanti dalla competenza dell'Agenzia delle Entrate.

Per porre **rimedio a tale disparità** apparentemente ingiustificata, con l'approvazione dell'emendamento in esame, si prevede l'introduzione di una separata disposizione, l'art. 11-bis, recante una disciplina ad hoc riservata alla rottamazione delle controversie relative ai tributi locali, la cui concreta attuazione è stata demandata agli Enti preposti.

Si prevede, in particolare, la possibilità per gli **Enti territoriali**, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di applicare alle controversie di cui siano parte, gli stessi criteri di definizione agevolata previsti dall'art. 11, secondo le forme previste dalla legislazione per l'adozione degli atti destinati a disciplinare i propri tributi.

Diversamente da quanto stabilito dall'art. 11, inoltre, con i medesimi provvedimenti, gli Enti territoriali potranno prevedere una **riduzione dell'imposta**, fino ad un massimo del cinquanta per cento, nel caso in cui la controversia sia stata già definita favorevolmente al contribuente con sentenza non definitiva.